



COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

San Marino, 15 Aprile 2014/1713 d.f.R.
Prot. n° 42311/2014
Raccomandata

Spett.le
**Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole**
= Sede =

Spett.le
Coop.va Allevatori Sammarinesi
c/o Studio Angelini Edoardo
Via G. Giacomini, 73
47890 San Marino

Oggetto: **Disposizioni per l'applicazione dell'art. 30 Legge n° 96/1989 .**

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole nella seduta del **15/04/2014** ha preso in esame l'estratto della relazione dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole del 03/07/2013 prot. n° 01607 "Valutazioni e proposte di modifiche di disciplinari, preziosi e introduzione di nuove disposizioni" relativa all'applicazione dell'art. 30 Legge n° 96/1989.

La Commissione, sentito il riferimento del Dirigente dell'U.G.R.A.A. dott. Tonino Ceccoli circa l'incontro svoltosi l'11/04/2014 tra i rappresentanti della Coop.va Allevatori Sammarinesi, i commissari designati dalla C.R.A.A. e l'U.G.R.A.A., volto a chiarire le condizioni economiche che la Coop.va Allevatori Sammarinesi applica alle carni conferite, e in particolare a quelle provenienti da capi bovini in purezza di razze da latte, dispone quanto segue:

Art. 30: la Commissione considera soddisfatto il requisito della permanenza in stalla per 6 mesi al fine del riconoscimento del contributo di cui all'art. 30 *premio nascita vitelli* anche quando l'allevamento avviene in due stalle diverse, purché entrambe sammarinesi. Pertanto riconosce il premio nascita vitelli ai capi nati in allevamenti sammarinesi da latte ed affidati a fattrici da carne appartenenti ad altri allevamenti sammarinesi. Deve sempre essere verificata la permanenza di 6 (sei) mesi nelle stalle sammarinesi.

Distinti saluti.

Matteo Fiorini
Presidente

REPUBBLICA DI SAN MARINO

c/o U.G.R.A.A. Via Ovella, 12 -47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 885110 - F +378 (0549) 885 115 - info.ugraa@pa.sm